XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAMERA DEI DEPUTATI Doc. IV-quater N. 68

RELAZIONE DELLA GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **COLA**)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DI

GIANCARLO CITO

(deputato nella XIII legislatura)

presso il tribunale di Taranto per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (procedimenti riuniti nn. 3532/96 e 1360/97 RGNR)

Presentata alla Presidenza l'8 aprile 2003

XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Onorevoli Colleghi! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità concernente Giancarlo CITO, deputato nella XIII legislatura, con riferimento a due procedimenti penali riuniti pendenti nei suoi confronti presso il tribunale di Taranto (procedimenti nn. 3532/96 e 1360/97 RGNR). Tra i capi d'imputazione contestati al Cito vi sono l'abuso d'ufficio e la diffamazione. La Giunta non si occupa del primo reato perché la richiesta dell'onorevole Cito si riferisce esclusivamente alle ipotesi di diffamazione.

I fatti prendono origine da una denuncia-querela di Giovanni Di Battista, al momento dei fatti comandante dei Vigili urbani di Taranto. A seguito della denuncia sono stati elevati nei confronti del richiedente i seguenti capi d'imputazione nel procedimento n. 3532/96: a) nel primo (fatti commessi a partire dal 21 giugno 1996), l'avere nel corso di un comizio, tenuto a chiusura della campagna elettorale e mandato in onda dall'emittente televisiva SUPER 7, offeso la reputazione del colonnello Di Battista, Comandante del Corpo di polizia municipale, affermando che « prima i vigili urbani non lavoravano e non era certo colpa loro », facendo così riferimento al tempo in cui i vigili urbani erano comandati dal Di Battista, aggiungendo «tanto tu in quel posto non rientri più » e che « nella vita c'è la professione dell'ippica: ognuno decida se deve andare a fare ippica, oppure andare a raccogliere i lupini », facendo inoltre intendere che il Di Battista aveva ottenuto il comando del Corpo di polizia municipale a seguito di delibere illecite; b) nel secondo (fatto commesso il 4 ottobre 1996), l'avere nel corso di una trasmissione televisiva mandata in onda sempre dalla rete SUPER 7, offeso la reputazione del colonnello Di Battista facendo intendere chiaramente che il Di Battista era Comandante dei vigili urbani di Taranto a seguito di una delibera illecita; affermando che quando comandava i Vigili urbani vi era una disorganizzazione in quanto non si vedeva in giro un solo vigile, mentre ora il vigile urbano ha una sua dignità ed un suo ruolo in città; e affermando infine che il sindaco con riferimento al Di Battista « lo manda dove vuole e che se il sindaco dice che quel signore non va più là, lui più là non va – adda cu batt u cul nderra ».

Nel procedimento n. 1360/97, al Cito viene contestato di avere – a partire dal 4 aprile 1997 – attraverso interviste rilasciate nel corso di trasmissioni televisive andate in onda sull'emittente SUPER 7 e nel corso di interviste identiche rilasciate contestualmente a quotidiani vari (Corriere della Sera, Quotidiano, Gazzetta del Mezzogiorno, Taranto Sera), offeso la reputazione del Di Battista, dichiarando che: « i vigili di Taranto alla fine del 1993 erano imboscati per colpa di chi li dirigeva ...il Di Battista sarebbe stato licenziato ... era diventato un collaboratore di giustizia o un pentito e come tale sarebbe stato licenziato ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 26 marzo 2003, ascoltando anche Giancarlo Cito, il quale ha anche depositato della documentazione di cui la Giunta ha preso atto.

Dall'esame è emerso che le affermazioni di Giancarlo Cito si inseriscono nel contesto di una polemica di tipo politico-amministrativo sul servizio di polizia municipale nella città di Taranto, collegio di elezione del Cito.

È rimasto evidenziato che tale polemica ha avuto toni aspri da ambo le parti. A tal riguardo l'onorevole Cito ha esibito le XIV LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

prove di un caso in cui espressioni non lusinghiere erano state a lui rivolte da tale Valter Scotti sull'emittente *Bluestar Tv* il 2 maggio 1997 e il giudice – dopo la sua querela – ha ritenuto che il fatto non costituisse reato.

Peraltro la vicenda ha avuto risvolti di tipo parlamentare, come dimostra una serie d'interrogazioni dalle quali si comprende anche l'ampiezza della controversia relativa all'argomento qui sollevato: la n. 5-00732 del 10 ottobre 1996 e la 4-08905 del 3 aprile 1997, con cui il deputato Cito chiedeva al ministro della giustizia lo svolgimento di attività ispettive presso la procura della Repubblica di Taranto per atti asseritamente invasivi

della sfera politico-discrezionale del comune di Taranto da parte di un sostituto in ordine a questioni relative alla polizia municipale; la n. 4-10194 del 21 maggio 1997, concernente le problematiche presenti in quel periodo presso l'amministrazione comunale della città di Taranto ed in particolare nel corpo di polizia municipale.

Per tali motivi, a maggioranza, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Sergio COLA, relatore